



COMUNE DI CARAVINO

PROVINCIA DI TORINO

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 DEL 31/01/2011

OGGETTO: RIMBORSO DELLA SPESA, SOSTENUTA DAL COMUNE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILE, DA PARTE DI NUBENDI NON RESIDENTI

L'anno duemilaundici, addì trentuno, del mese di gennaio, alle ore diciassette e minuti zero, nella sala delle adunanze, esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia, vennero per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale di Caravino, della quale sono membri i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BOCCHIETTI ANTONIO - Sindaco	Si
TROVERO FRANCA GIOVANNA - Vice Sindaco	Si
BORDET ARTURO GIOVANNI - Assessore	Si
MAGNEA MAURO - Assessore	Si
PERINO EDOARDO MAURO BATTISTA - Assessore	Si
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **dott. Luigi CUNTI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. BOCCHIETTI ANTONIO**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

=====

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6 del 31/01/2011

OGGETTO : RIMBORSO DELLA SPESA, SOSTENUTA DAL COMUNE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILE, DA PARTE DI NUBENDI NON RESIDENTI

=====

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(rag. Bruna FLECCHIA)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che per disposizione di legge il matrimonio civile è celebrato nella casa comunale, in una sala aperta al pubblico. Davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, al quale furono richieste le pubblicazioni matrimoniali;
- che le pubblicazioni per contrarre matrimonio, regolate dagli artt. 93 e seg. del c.c. e dal Tit. VIII dell'Ord. S.C., si richiedono e sono eseguite all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi;
- che l'art. 67 dell'Ordinamento dello Stato Civile, approvato con D.P.R 3.11.2000 n.396, prevede l'ipotesi che il matrimonio possa essere celebrato, innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, in un comune diverso da quello in cui furono richieste ed eseguite le pubblicazioni;
- che la predetta facoltà è concessa ai nubendi dall'art. 109 del c.c., qualora ricorrano motivi di necessità o di convenienza, previa istanza all'Ufficiale dello Stato Civile competente alla celebrazione del matrimonio ai sensi dell'art. 57 dell'Ord. S.C. e 106 del c.c.;

CONSIDERATO che, sia a livello locale che nazionale, sono in continuo e crescente aumento il numero di matrimoni civili, rispetto alle altre forme di celebrazione previste dal vigente ordinamento e che, nelle grandi città i tempi di attesa sono necessariamente lunghi, per cui i nubendi ricorrono in modo sempre più frequente al matrimonio in altro comune, consentito con le modalità dettate dall'art. 67 dell'Ord. S.C., il quale richiama l'art. 109 del codice civile;

TENUTO CONTO che al verificarsi dell'ipotesi in premessa, il comune delegato dovrà sostenere oneri di spesa per far fronte alle operazioni di pulizia ed allestimento della pubblica sala, oltre alle spese derivanti dalla prestazione di lavoro dei dipendenti dell'Ufficio di Stato Civile, ai quali competono le attività amministrative che ne discendono (registrazione dell'atto in doppio originale, trasmissione della copia integrale al comune di residenza degli sposi per la successiva trascrizione, formazione della scheda Istat);

RITENUTO di poter quantificare, a carico del Comune di Caravino, un onere forfettario di spesa pari ad €. 150,00=, per ciascun matrimonio celebrato;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

A VOTI unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la narrativa e, per, l'effetto:
- DI STABILIRE, per i matrimonio celebrati ai sensi dell'art. 67 dell'Ordinamento dello Stato Civile, i cui nubendi risultano quindi residenti in altro comune ed hanno chiesto ed ottenuto che il loro matrimonio venga celebrato per delega dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di Caravino, un rimborso spese forfettario pari ad €. 150,00=,

- DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti.

Con separata votazione, resa in forma palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE
TROVERO Franca Giovanna

IL PRESIDENTE
BOCCHIETTI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luigi CUNTI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune il 04/02/2011 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luigi CUNTI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caravino, lì 04/02/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
